

PROVVEDIMENTO D.L. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

27 settembre 2021

Il 23 settembre è stato approvato definitivamente in seconda lettura al Senato, con voto di fiducia, il [decreto legge n. 111/2021](#), già modificato in sede referente alla Camera, volto ad aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali. Il decreto urgente introduce anche una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi della medesima Regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021.

Sintesi del contenuto

In premessa, si evidenzia che, in seguito a quanto disposto in sede referente, l'**articolo 1 del disegno di legge di conversione** prevede l'**abrogazione**, con salvezza degli effetti, del [decreto legge 10 settembre 2021, n. 122](#) recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". Al contempo, **il relativo contenuto è stato inserito** – con modificazione ed integrazioni – **nel decreto legge in esame**.

Il [decreto legge n. 111/2021](#), **modificato in sede referente**, si compone di **16 articoli**.

L'**articolo 01, inserito durante l'esame referente**, prevede l'estensione da 48 a 72 ore della validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

L'**articolo 1 – modificato durante l'esame in sede referente** - anche **riprendendo quanto previsto dall'art. 1 del [D.L. 122/2021](#)** - **reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore**. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, **le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022**.

In particolare, si dispone che:

- le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;
- le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;
- fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;
- fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;
- il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento

e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Tutta la disciplina introdotta si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali leFP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

L'articolo 1-bis, inserito durante l'esame referente, dispone l'assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale.

L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a **determinati mezzi di trasporto** di munirsi della **certificazione verde COVID-19**. A tal fine, la disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati **aggiunti** - nel corso dell'esame **in sede referente - funivie, cabinovie e seggiovie**. In **sede referente** è stato anche **aggiunto il comma 3-bis** con la finalità di specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19.

L'articolo 2-bis - inserito in **sede referente - corrisponde** (con una modifica) all'**articolo 2 del decreto legge n. 122 del 2021**. La norma opera un'**estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione** contro il COVID-19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in **strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali**, ovvero, **come aggiunto in sede referente, in strutture semiresidenziali** o che a qualsiasi titolo **ospitano persone in situazione di fragilità**. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 2-ter, inserito in **sede referente**, stabilisce l'**estensione, fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili"** e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 3 rende **facoltativa**, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del **parere del Comitato tecnico scientifico**, previsto nell'ambito della procedura che, con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, **ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio** (definite come "bianca", "gialla", "arancione" o "rossa").

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di **distanziamento interpersonale degli spettatori** che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L'articolo 5 reca una **norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19**. Viene inoltre ridefinita la situazione di alcune **giacenze** ancora sussistenti (in quanto non ancora spese), presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria **relative ad attività del Commissario straordinario COVID-19**, di cui si prevede la confluenza nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

L'articolo 5-bis - inserito in **sede referente** - prevede che le **vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute**, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano individuate fra le fattispecie a cui è **connessa la generazione di un certificato verde**

COVID-19.

L'**articolo 6** prevede un'**esenzione transitoria** (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai **soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione** contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della **Repubblica di San Marino**.

L'**articolo 7**, in relazione all'**attacco hacker subito dalla regione Lazio**, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato inserito il **comma 1-bis** con cui si dispone lo **stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti** dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

L'**articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021** l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'**operazione "Strade Sicure"** in relazione all'emergenza Covid-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Il **comma 4-bis, introdotto** nel corso dell'esame **in sede referente, anticipa** - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno -, **il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali**.

L'**articolo 9** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la **delega alle politiche spaziali e aerospaziali**, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, che conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L'**articolo 9-bis, inserito** nel corso dell'esame **referente**, inserisce la **clausola di salvaguardia**.

L'**articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge**.